

TI_GERICHTE 15.2008.51 vom 12. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.51

FR: TI_GERICHTE 15.2008.51 du 12 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 15.2008.51 del 12 settembre 2008

Regeste

Sequestro. Rivendicazione di un terzo. Limitazione del sequestro a quanto necessario per coprire il credito del sequestrante e le spese. Beni impignorabili non utilizzati dall'escusso al momento del sequestro

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2008 15.2008.51

Sequestro. Rivendicazione di un terzo. Limitazione del sequestro a quanto necessario per coprire il credito del sequestrante e le spese. Beni impignorabili non utilizzati dall'escusso al momento del sequestro

Incarto n. 15.2008.51 Lugano 12 settembre 2008 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Jaques statuendo sul ricorso 10 giugno 2008 di 1. RI 1 2. RI 2 entrambe rappr. dall' RA 1 contro l'operato dell'CO 1, e meglio contro l'esecuzione del sequestro 27 maggio 2008 (n. _____) richiesto nei confronti di RI 1 da PI 1 rappr. dallo RA 2 viste le osservazioni 20 giugno 2008 dell'CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 27 maggio 2008, il Segretario assessore della Pretura _____ ha decretato nei confronti di AP 1, a garanzia di un credito di fr. 3'396,70 (senza interessi), il sequestro di "tutto il mobilio che si trova nell'abitazione sita al mapp. n. _____ RFD del Comune di _____ di proprietà della signora _____, e meglio quello di cui alla documentazione fotografica (doc. D), sino a concorrenza del credito". Il giorno successivo, l'CO 1 ha sequestrato tutti i mobili rinvenuti nell'appartamento indicato nel decreto di sequestro, il cui valore di stima complessivo è stato stabilito in fr. 14'541.--. 2. L'escussa RI 1 e sua figlia RI 2 contestano il provvedimento dell'Ufficio, per diversi motivi che verranno esaminati singolarmente nei successivi considerandi. I loro ricorsi sono riferiti allo stesso provvedimento e contengono le stesse conclusioni e motivazioni espresse in un unico atto. In virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le due procedure possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza. 3. Le ricorrenti ritengono anzitutto che il decreto di sequestro non sia stato emanato dalla competente autorità giudiziaria. Le condizioni stabilite dall'art. 34 LOG per una sostituzione del Pretore da parte del Segretario assessore non sarebbero infatti riunite. Questa censura, che le ricorrenti hanno pure presentato con un ricorso contro la sentenza con la quale il Pretore _____ aveva respinto l'opposizione da esse interposta contro il decreto di sequestro, è stata respinta da questa Camera con una sentenza di data odierna (inc. 14.08.73), a cui ci si può, in questa sede, limitare a rinviare. 4. Le ricorrenti allegano inoltre che i mobili sequestrati sono di proprietà della figlia dell'escussa, RI 2, motivo per il

quale l'Ufficio, a cui questa circostanza era stata resa nota già il 15 maggio 2007, non avrebbe dovuto sequestrarli. In realtà, a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d'esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall'art. 275 LEF). Le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l'abuso di diritto, rientrano nell'esclusiva competenza del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 278 LEF (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208 ; CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]). La censura, che del resto le ricorrenti hanno fatto valere anche con opposizione al decreto di sequestro (cfr. inc. 14.08.73), è di conseguenza inammissibile. È addirittura doppiamente irricevibile per quanto concerne RI 1, siccome essa non ha reso verosimile quale interesse legittimo possa avere a contestare il sequestro di beni che sostiene non siano suoi (cfr. CEF 26 gennaio 2005 [14.04.109], cons. 3.2). Non risulta poi che RI 2 abbia formulata una rivendicazione sui beni sequestrati prima della presentazione del ricorso in esame. Lo scritto 15 maggio 2007 (doc. A) concerneva infatti un'altra procedura esecutiva. 5. Le ricorrenti rimproverano all'Ufficio di aver sequestrato troppi beni, giacché il valore di stima complessivo (fr. 14'541.--) eccede l'importo del credito indicato nel decreto di sequestro (fr. 3'396,70). Giusta l'art. 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia in materia di sequestro per il rinvio dell'art. 275 LEF, il pignoramento dev'essere limitato a quanto basti per soddisfare le pretese dei creditori pignoranti in capitale, interessi e spese. È determinante a questo riguardo la stima dei beni pignorati o sequestrati indicata nel verbale di pignoramento o di sequestro (art. 97 cpv. 1, 112 cpv. 1 e 275 LEF). Nel caso concreto, l'Ufficio avrebbe quindi dovuto limitare il sequestro alla parte dei beni necessari alla copertura del credito indicato nel decreto di sequestro (fr. 3'396,70, senza interessi), alle tasse e spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e spese dell'esecuzione a convalida del sequestro, comprese quelle relative ad un'eventuale procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 73 III 133 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 95 ad art. 275). S'impone quindi di retrocedere l'incarto all'Ufficio affinché determini tale copertura e limiti il sequestro nella corrispondente misura. Nel scegliere i beni da dissequestrare, l'Ufficio terrà conto dell'ordine di pignoramento prescritto all'art. 95 LEF (Stoffel/Chabloy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 275). In particolare, se RI 2 dovesse formalizzare la sua rivendicazione, l'Ufficio manterrà il sequestro in priorità sui beni non rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF), ricordato che la rinuncia del terzo rivendicante a promuovere azione di accertamento del proprio diritto ha effetti preclusivi limitati all'esecuzione in atto (art. 107 cpv. 5 LEF). Inoltre, l'Ufficio, in ossequio di quanto ordinato dal giudice del sequestro, veglierà a sequestrare solo beni che sono ritratti nella documentazione fotografica prodotta dal sequestrante quale doc. D. 6. Anche quando esegue un sequestro l'ufficio di esecuzione deve verificare – d'ufficio – che i beni indicati nel decreto non siano impignorabili giusta gli art. 92 e 93 LEF (art. 275 LEF). In questa sede, le ricorrenti non hanno contestato la pignorabilità dei beni sequestrati, ma RI 1 ha successivamente sostenuto ch'essi le fossero indispensabili ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF nel ricorso contro la reiezione della loro opposizione al sequestro. Non si può però nascondere che l'assenza di contestazione nel ricorso in esame e il fatto che RI 1 non sembra tuttora essere ritornata ad abitare nell'appartamento di _____ fanno seriamente dubitare che i mobili in questione le siano davvero indispensabili. Occorre

infatti precisare, rispetto a quanto deciso dalla Camera in una precedente procedura esecutiva che opponeva le stesse parti (CEF 4 marzo 2008 [15.07.116]), che l'ufficio di esecuzione deve tenere conto solo delle concrete possibilità che un determinato bene, che l'escusso è temporaneamente impossibilitato ad utilizzare, possa in futuro ridiventargli indispensabile, e non invece di semplici possibilità indeterminate né di un bisogno futuro solo ipotetico (DTF 82 III 106-107, cons. 3; 83 III 33-34 ; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 69 ad art. 92). In altri termini, l'Ufficio dovrà in concreto determinare se – e quali – mobili potrebbero verosimilmente essere indispensabili all'escussa a breve o medio termine, tenuto conto della sua sistemazione attuale. 7. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). 8. AP 1 chiede di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio. 8.1. Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l'assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti: – il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3); – la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario); – per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia: – la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o – la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi, oppure – la causa presenta difficoltà particolari. 8.2. Nel caso di specie, non vi era necessità oggettiva di patrocinio, dal momento che sarebbe stato sufficiente per RI 1, con l'aiuto della figlia, segnalare all'Ufficio che il suo provvedimento non rispettava quanto indicato nel decreto di sequestro (“ e meglio quello di cui alla documentazione fotografica (doc. D), sino a concorrenza del credito”) e che parte dei beni sequestrati sono – a parere loro – proprietà di RI 2. Richiamati gli art. 17, 20 a , 92, 95, 97, 106, 275 LEF; 21 LPR; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza, gli atti sono ritornati all'CO 1 affinché allestisca un nuovo verbale di sequestro sulla base delle indicazioni contenute nei considerandi 5 e 6 della presente decisione. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. L'istanza di AP 1 tendente alla concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione a: – avv. RA 1, _____; – Studio legale RA 2, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.